

Documento rappresentativo del

**MODELLO ORGANIZZATIVO  
E DI GESTIONE  
DI FS SISTEMI URBANI S.r.l.**

definito per gli effetti esimenti di cui al  
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**PARTE GENERALE**

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 luglio 2022



<b>MATRICE DELLE REVISIONI</b>		
<b>1</b>	Delibera CdA dell'11 aprile 2011	Emissione
<b>2</b>	Delibera CdA del 8 marzo 2012	1° revisione motivata da: <ul style="list-style-type: none"><li>• inserimento dei reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)</li></ul>
<b>3</b>	Delibera CdA del 2 agosto 2013	2° revisione motivata da: <ul style="list-style-type: none"><li>• inserimento del reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)</li><li>• inserimento dei reati di cui alla legge n. 190/2012 in materia di corruzione (modifiche degli artt. 25 e 25-ter d.lgs. 231/01)</li></ul>
<b>4</b>	Delibera CdA del 20 marzo 2015	3° revisione motivata da: <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiornamento del capitolo “L’Organismo di Vigilanza” della Parte Generale</li></ul>
<b>5</b>	Delibera CdA del 21 luglio 2016	4° revisione motivata da: <ul style="list-style-type: none"><li>• inserimento del reato di “autoriciclaggio” (art. 25-octies d.lgs. 231/01)</li><li>• inserimento dei delitti ambientali previsti dalla legge n. 68/2015 (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)</li><li>• modifiche in materia di delitti contro la P.A. e di falso in bilancio previste dalla legge n. 69/2015 (artt. 25 e 25-ter d.lgs. 231/01)</li><li>• modifiche organizzative e aggiornamenti della normativa interna</li></ul>



6	Delibera CdA del 18 dicembre 2019	<p>5° revisione motivata da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• plurimi interventi legislativi, quali:<ul style="list-style-type: none"><li>o inserimento del reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o modifica del reato di “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzioni delle Comunità europee e di Stati esteri” (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o modifica del reato di “Corruzione tra privati” e inserimento del reato di “Istigazione alla corruzione tra privati” (art. 25 <i>ter</i> d D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o inserimento del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 25 <i>quinqies</i> D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o abrogazione dell’art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, confluito nel neo-introdotta art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p. (art. 25 <i>undecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o abolizione del SISTRI di cui all’art. 260 <i>bis</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 25 <i>undecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o modifica dell’illecito amministrativo di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, con l’introduzione di ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 25 <i>duodecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o inserimento e successiva modifica del reato di “Razzismo e xenofobia” (art. 25 <i>terdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>o inserimento del reato di “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” (art. 25 <i>quaterdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)</li></ul></li><li>• adozione della procedura <i>Whistleblowing</i> (art. 6, comma 2 <i>bis</i>, D.Lgs. n. 231/2001)</li><li>• modifiche organizzative e aggiornamenti della normativa interna</li></ul>
---	-----------------------------------	---



7	Delibera del CdA del 26 luglio 2022	<p>6° revisione motivata da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• plurimi interventi legislativi, quali:<ul style="list-style-type: none"><li>o Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che recepisce la Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) e che ha introdotto l'art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del Decreto, rubricato "Reati tributari";</li><li>o Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che ha introdotto, tra i cd. "reati contro la Pubblica Amministrazione", il delitto di frode nelle pubbliche forniture ed i reati di frode in agricoltura diretti a conseguire indebite erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; ha inoltre introdotto all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio, nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ha, infine, integrato l'art. 25 <i>quinqüesdecies</i>, introducendo nuovi reati tributari, non già ricompresi nella precedente riforma;</li><li>o Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, che recepisce la Direttiva UE 2019/713 e che ha introdotto l'art. 25-<i>octies</i> 1 del Decreto, rubricato Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti;</li><li>o Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.195, che recepisce la Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio;</li><li>o Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto modifiche rilevanti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con modifiche puntuali al D. Lgs. 81/2008;</li><li>o Legge 9 marzo 2022, n. 22 che ha introdotto l'art. 25-<i>septiesdecies</i>, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. l'art. 25-<i>duodecimes</i>, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".</li></ul></li><li>• modifiche organizzative e aggiornamenti della normativa interna.</li></ul>
---	-------------------------------------	---



## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>6</b>
1. INTRODUZIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	8
1.1 Ambito soggettivo del Decreto.....	8
1.2 Ambito oggettivo del Decreto (cenni).....	8
1.3 Sistema sanzionatorio.....	15
1.4 Condizioni esimenti.....	17
1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi .....	17
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FS SISTEMI URBANI.....	19
2.1 Genesi del documento .....	19
2.2 Finalità del documento.....	20
2.3 Struttura del documento .....	20
2.4 Destinatari del Modello.....	21
3. LA SOCIETA' .....	22
4. LA REVISIONE DEL MODELLO .....	23
5. IL FRAMEWORK UNICO ANTICORRUZIONE (Cenni).....	24
<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>25</b>
1. LE COMPONENTI DEL MODELLO.....	25
1.1 Il Codice Etico.....	25
1.2 Il sistema organizzativo e normativo .....	26
1.3 Il sistema autorizzativo.....	26
1.4 Sistema di pianificazione e controllo.....	28
1.5 Il sistema informativo.....	29
1.6 Il sistema di comunicazione e formazione del personale.....	29
1.7 Il sistema disciplinare.....	30
1.8 L'Organismo di Vigilanza .....	34
1.9 Altri organismi di vigilanza e garanzia .....	39



## INTRODUZIONE

### GLOSSARIO

Per facilitare la lettura del documento, sono di seguito esplicitati alcuni tecnicismi lessicali impiegati.

#### **Area/processo/attività “a rischio” o “sensibile”**

Area/processo/attività in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

#### **Apicale (soggetto)**

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

#### **Ente**

Da intendersi, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, come entità (nel caso di specie, ad esempio, la società FS Sistemi Urbani) alla quale riferire la responsabilità amministrativa per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone fisiche ad essa appartenenti.

#### **FSI**

Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., controllante di FS Sistemi Urbani e Capogruppo del Gruppo FS Italiane.

#### **Gruppo FS Italiane**

Insieme delle società sottoposte al controllo societario (diretto o indiretto) di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

#### **Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001**

Il modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative, quale che sia il fine per il quale siano state concepite, che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nel presente testo, per indicare tale modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione “modello” (minuscolo).

#### **Modello-documento (o documento rappresentativo del Modello, o Modello)**

Per Modello-documento si intende il presente documento (ivi compresi gli allegati) che illustra il modello organizzativo e di gestione vigente in FS Sistemi Urbani S.r.l. e ne prescrive gli opportuni adeguamenti.

#### **Organismo di Vigilanza**

Per conseguire gli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. 231/01, l'ente deve istituire un Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente il compito di vigilare sull'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, curandone l'aggiornamento.



## **Pubblica Amministrazione**

Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di amministrazione pubblica non è facilmente perimetrabile.

Con qualche semplificazione, si può affermare che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, province, regioni, Stato, ministeri, ecc.) e, talvolta, privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste) che curano interessi della collettività.

Alle Pubbliche Amministrazioni dell'ordinamento italiano si considerano equiparate quelle che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

## **Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**

L'art. 357 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo (formale) ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Tuttavia, la qualifica va riconosciuta anche al privato cittadino che possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La figura del pubblico ufficiale si distingue, non senza qualche confusione, da quella di incaricato di pubblico servizio.

L'art. 358 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti di legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Quindi, per incaricato di pubblico servizio si intende colui che svolga un servizio di pubblica utilità, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale,.

## **Rischio di reato**

Rischio di commissione di uno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/01.



## 1. INTRODUZIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”<sup>1</sup> (di seguito anche “Decreto”) è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale degli enti (sovente denominata responsabilità amministrativa societaria), ancorché privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici.

Oggi, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere oggetto di un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

### 1.1 Ambito soggettivo del Decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte di alcuni reati commessi (in Italia o all’estero) nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di alcuni soggetti.

Questi ultimi si riconducono a tre categorie:

- persone incaricate di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell’ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

### 1.2 Ambito oggettivo del Decreto (cenni)

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (o “reati presupposto”), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto, di seguito sinteticamente richiamati:

- Art. 24 “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*” che considera i delitti di cui agli articoli 316-bis (“Malversazione a danno dello Stato”), 316-ter (“Indennità percezione di erogazioni pubbliche”), 640, comma 2, n. 1 (“Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico”), 640-bis (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) e 640-ter (“Frode informatica”) se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del c.p.
- Art. 25 “*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*” che considera i delitti di cui agli articoli 317 (“Concussione”), 318 (“Corruzione”), 319 (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”), 319-ter, comma 1, (“Corruzione in atti giudiziari”), 319-*quater* (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”), 321 (“Pene per il corruttore”), e 322 (“Istigazione alla corruzione”) del codice penale.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte

---

<sup>1</sup> Con la legge 29 settembre 2000, n. 300 sono stati ratificati alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base al Trattato sull’unione Europea: a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, conclusa a Bruxelles il 26 luglio 1995; b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, conclusa a Bruxelles il 26 maggio 1997; c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.





dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

Questi reati, di seguito soltanto menzionati, sono analiticamente illustrati ed esemplificati nel Capitolo n. 2 della Parte Speciale del documento.

- 1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La Legge n. 409/2001 ha introdotto l'art. 25 *bis* del Decreto, che considera i reati di “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*”.

- 2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l'art. 25 *ter* del Decreto, riferito ai “*Reati societari*”, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

- 3) Legge 14 gennaio 2003, n. 7

La Legge n. 7/2003 ha introdotto l'art. 25 *quater* del Decreto, riferito ai *delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*.

- 4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La legge n. 228/2003 ha introdotto l'art 25 *quinqües* del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

- 5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La Legge n. 62/2005 (c.d. “Legge Comunitaria 2004”) ha introdotto l'art. 25 *sexies* del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in “*Abusi di mercato*”: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o “Testo Unico della Finanza”, o “TUF”) l'art. 187 *quinqües*, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'ente, allorché l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato” non assumano rilevanza penale, ma degradino ad illecito amministrativo.

- 6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La Legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art 25 *ter* del Decreto<sup>2</sup>, includendo nel suo novero l'ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

- 7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La Legge n. 7/2006 ha introdotto l'art 25 *quater*.1 del Decreto (successivo all'art. 25 *quater* e precedente all'art. 25 *quinqües*) riferito alle “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”. (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell'art 583 *bis* del codice penale).

- 8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni

---

<sup>2</sup> L'art 25 *ter* era stato introdotto nel 2002.



reati di criminalità organizzata<sup>3</sup>, qualora assumano tutti i connotati di “transnazionalità” e cioè:

- pena massima non inferiore a 4 anni;
- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- e, alternativamente, uno dei seguenti
  - internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
  - commissione del reato in uno Stato con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato o produzione di effetti sostanziali in un altro Stato.

9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La Legge n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto, “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*”, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il D.Lgs. n. 231/2007 (“Testo Unico Antiriciclaggio”) ha introdotto l'art. 25 *octies* del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di *ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita*.

11) Legge 18 marzo 2008, n. 48

La legge n. 48/2008 ha introdotto l'art. 24 *bis* del decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

12) Legge 15 luglio 2009, n. 94

La legge n. 94/2009 ha introdotto l'art 24 *ter* del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti nel sub 8) oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) Legge 23 luglio 2009, n. 99

La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25 *bis* del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto.

L'art 25 *bis* emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

---

<sup>3</sup>Tra i reati in argomento figurano: l'associazione a delinquere; l'associazione a delinquere di tipo mafioso; l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il traffico di migranti e alcune ipotesi di intralcio alla giustizia



L'art 25 *bis*.1, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.

L'art 25 *novies*, anch'esso introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

14) Legge 3 agosto 2009, n. 116

La Legge 116/2009 ha introdotto l'art. 25 *decies* del Decreto, che annovera – tra reati presupposto – l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al sub 8).

15) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *undecies*, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali.

Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727 *bis* e art. 733 *bis* c.p.)<sup>4</sup>, alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

16) Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-*duodecies* del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, previsto dall'articolo 22, comma 12-*bis* D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

17) Legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge n. 190/2012, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25<sup>5</sup> del Decreto, ha integrato lo stesso con il nuovo reato di “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*” (art. 319-*quater* c.p.) e ha introdotto nell'art. 25-*ter* il reato di “*corruzione tra privati*” (art. 2635 c.c.).

18) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24

Il decreto n. 24/2014 di “*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime. che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*” ha apportato delle modifiche all'art. 600 c.p. e ha sostituito l'art. 601 c.p. entrambi richiamati nell'art. 25 *quinquies* – *delitti contro la personalità individuale*.

19) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Il Decreto Legislativo n. 39/2014 “*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP*” ha inserito nell'elenco dei reati di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto (reati contro la personalità individuale) la fattispecie di “*adescamento di minorenni*” (art. 609-*undecies* c.p.)

20) Legge 17 aprile 2014, n. 62

---

<sup>4</sup> Art. 727 *bis* c.p. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e art. 733 *bis* c.p. “distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto”.

<sup>5</sup> Si tratta dei reati di “*concussione*” (art. 317 c.p.), “*corruzione per l'esercizio della funzione*” (art. 318 c.p.) (prima rubricato *corruzione per un atto d'ufficio*), “*corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*” (art. 320 c.p.), “*istigazione alla corruzione*” (art. 322 c.p.) e dei reati di *concussione*, *corruzione* e *istigazione alla corruzione* commessi dalle persone di cui all'art. 322-*bis* c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).



La legge n. 62/2014 di “*modifica dell’art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*” ha sostituito l’art. 416-ter del codice penale, che rientra tra le fattispecie di reato previste all’art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 – *delitti di criminalità organizzata*.

21) Legge 15 dicembre 2014, n. 186

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di auto-riciclaggio (art. 648-ter.1). Il reato è stato contestualmente inserito fra gli illeciti di cui all’art. 25-octies del Decreto<sup>6</sup> quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

22) Legge 22 maggio 2015, n. 68

La legge 22 maggio 2015, n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” ha esteso l’elenco dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto, introducendo l’“inquinamento ambientale”, il “disastro ambientale”, i “delitti colposi contro l’ambiente”, “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” e “circostanze aggravanti”.

23) Legge 27 maggio 2015, n. 69

La legge n. 69/2015 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, oltre a modificare alcuni reati del codice penale, con specifico riferimento all’art. 25 ter “*Reati societari*” del D.lgs. 231/01 ha:

- sostituito la fattispecie di reato di “*False comunicazioni sociali*” di cui all’art. 2621 c.c.;
- introdotto il nuovo art. 2621 bis c.c. “*Fatti di lieve entità*”;
- sostituito il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori di cui all’art. 2622 c.c. con il nuovo “*False comunicazioni sociali delle società quotate*”.

24) Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125

La legge 125/2016 in attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione ha modificato l’art.25 bis del Decreto, in quanto è intervenuta sull’art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e sull’art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).

25) Legge 28 luglio 2016, n. 153

La legge 153/2016 “*Norme per il contrasto al terrorismo*” ha modificato l’art.25 quater del Decreto in quanto ha introdotto nel codice penale tre nuovi reati in materia di terrorismo: il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1), la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2), gli atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter).

26) Legge 29 ottobre 2016, n. 199

La legge 199/2016 recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, disponendo la modifica dell’art. 603-bis c.p., ha inserito, tra i delitti contro la personalità individuale di cui all’art. 25-quinquies, del Decreto 231/01, il reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” (cd. “*caporalato*”).

27) Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38

---

<sup>6</sup> L’art. 25-octies D.Lgs. n. 231/01 è ora rubricato “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*”.



Il Decreto 38/2017 di “Attuazione della decisione quadro 2003/586/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” interviene a riformulare il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., introduce il reato di *istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis c.c.), introduce pene accessorie per entrambe le fattispecie e interviene a modificare le sanzioni già previste nel Decreto 231/2001.

28) Legge 17 ottobre 2017, n. 161

La legge 161/2017 “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*” ha apportato delle modifiche all’art. 25-duodecies nell’ambito del reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

29) Legge Europea 20 novembre 2017, n. 167

La legge 162/2017 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017*” ha introdotto l’art. 25-terdecies in relazione ai reati di *Razzismo e xenofobia*, di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all’articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).

30) Legge 30 novembre 2017, n. 179

La legge 179/2017 ha disciplinato il c.d. *Whistleblowing* “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, introducendo – per le società private – un nuovo requisito di idoneità dei Modelli Organizzativi.

31) Decreto legislativo 21 marzo 2018, n. 21.

Il D. Lgs. 21/2018 ha introdotto “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”.

32) Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107

Il D. Lgs. n. 107/2018 “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*” ha modificato gli artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/98 relativi agli abusi di mercato (art. 25 sexies del decreto).

33) Legge 9 gennaio 2019, n. 3

La legge 3/2019 oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall’art. 24 e 25 del Decreto, ha integrato lo stesso con il nuovo reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis cp.

34) Decreto Legge 14 Dicembre 2018, n. 135

Il Decreto Legge n. 135/2018, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”, convertito con Legge 11 Febbraio 2019 n. 12, ha abrogato l’articolo 260-bis, commi 6,7 e 8, del D. Lgs. 152/2006 “SISTRI- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.

35) Legge 3 maggio 2019, n. 39

La legge n. 39/2019 ha introdotto l’articolo 25 quaterdecies “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”.

36) Legge 21 maggio 2019, n. 43

La legge n. 43/2019 ha modificato l’art. 416 ter c.p. in materia di voto di scambio politico-mafioso di cui all’art. 24-ter del Decreto; oltre alla riformulazione della norma e al sensibile





aggravamento delle pene, il nuovo testo dell'art. 416-ter c.p. estende la punibilità anche a "chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti" per mezzo di soggetti appartenenti a un sodalizio mafioso e introduce la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La riforma introduce anche un'aggravante a carico del politico che viene eletto a seguito del voto di scambio.

37) Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105

Il Decreto n. 105/2019 recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.*" ha modificato l'art. 24-bis del Decreto in relazione ai *Delitti informatici e trattamento illecito di dati.*

38) Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La legge n. 157/2019 di "*Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", che recepisce la Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF), ha introdotto l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, rubricato "*Reati tributari*". La norma in questione riguarda i seguenti reati di cui al D. Lgs. n.74/2000, per i quali è definito il conseguente regime sanzionatorio:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 *bis*);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 *bis*);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

39) Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75

Il decreto n. 75/2020 "*di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" apporta rilevanti modifiche alla disciplina del D. Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto e modificando alcune delle fattispecie che già vi erano incluse.

Nell'ambito delle modifiche apportate al Codice Penale e rilevanti ai sensi della disciplina 231, vengono introdotte aggravanti speciali ai reati previsti dagli artt. 316 (*peculato mediante profitto dell'errore altrui*), e 316-ter (*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*), 319-*quater* (*induzione indebita a dare o promettere utilità*), nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro; novellati anche gli artt. 322-*bis* e 640 c.p. con la previsione di un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'UE.

L'art. 5 del decreto n. 75/2020 interviene a estendere il novero dei reati presupposto ex Decreto n. 231/2001 introducendo le seguenti varianti:

- è stata sostituita la rubrica dell'art. 24 "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", estendendo la responsabilità delle società mediante inserimenti dei delitti di:
  - *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);
  - *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (art. 2 L. 898/1986)
- è stata modificata la rubrica dell'art. 25 "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio*", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. dei reati di:
  - *Peculato*, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)



- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* (316 c.p.)
- *Abuso d'ufficio* (323 c.p.)
- all'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto n. 231/2001 vengono introdotti nuovi reati tributari:
  - *Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200)*
  - *Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200)*
  - *Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10-*quater* D.Lgs. 74/200)*
- viene aggiunto l'art. 25-*sexiesdecies*, *Contrabbando*, in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291-*bis*, *ter*, *quater*, 292 e 295), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole.

40) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116

Il Decreto n.116/2020 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi”* ha interessato il sistema sanzionatorio dell'art. 258 del D.Lgs.n.152/06, *“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”* facente già parte integrante dei reati previsti dall'art. 25-*undecies*.

41) Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184

Il Decreto n. 184/2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”* estende il novero dei reati presupposto introducendo nel Decreto 231 l'art. 25-*octies 1* rubricato *“Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti”*.

42) Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Il Decreto n. 195/2021 *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”* ha ampliato la portata degli illeciti di cui all'art. 25-*octies* prevedendo che i proventi illeciti oggetto di riciclaggio, auto-riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita possano derivare anche da delitti colposi e contravvenzioni.

43) Legge 17 dicembre 2021, n. 215

La Legge n. 215/2021 non ha modificato i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 ma ha introdotto modifiche rilevanti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con modifiche puntuali al D. Lgs. 81/2008.

44) Legge 9 marzo 2022, n. 22

La Legge n. 22/2022 ha introdotto l'art. 25-*septiesdecies*, rubricato *“Delitti contro il patrimonio culturale”* e l'art. 25-*duodecimes*, rubricato *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

### 1.3 Sistema sanzionatorio

A fronte dell'accertamento della responsabilità in capo all'ente, il Decreto prevede due tipologie di sanzioni: pecuniarie e interdittive.



Le sanzioni pecuniarie vengono sempre applicate dal giudice e si determinano sulla base di un sistema basato per quote, non inferiori a 100 e non superiori a 1000, per un importo minimo di lire cinquecentomila [*valore in euro 258.23, NdR*] a un massimo di lire tre milioni [*valore in euro 1549.57, NdR*], così come stabilito all'art. 10 del Decreto.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono applicate in ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Decreto prevede, inoltre, uno specifico reato riferito all'eventuale inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'Ente, ossia la trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure (art. 23). Ove tale reato sia commesso da un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il Decreto prevede una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

Le sanzioni interdittive possono anche essere applicate in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della





sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

#### 1.4 Condizioni esimenti

Il decreto prevede un'esimente per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati, che è diverso a seconda che l'autore della condotta sia uno dei c.d. soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o sia uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è esclusa se questo è in grado di dimostrare quanto segue:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo prima indicato.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

#### 1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi

Il decreto legislativo prevede che gli enti, per costruire modelli organizzativi idonei a produrre gli effetti esimenti descritti, possano conformarsi a codici di comportamento *“redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”* e *“comunicati al Ministero della Giustizia”*. Nel caso di FS Sistemi Urbani, l'associazione rappresentativa è Confindustria, che ha emanato *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”*, comunicate al competente Ministero, e da ultimo aggiornate a luglio 2021.

Per la costruzione dei modelli, le linee guida segnano un percorso che può essere riassunto nelle fasi di seguito descritte:

1. Mappatura delle aree aziendali a rischio.  
Si tratta del censimento delle attività svolte e dell'individuazione di quelle nel cui ambito è ritenuta verosimile la commissione dei reati.
2. Valutazione dei controlli esistenti, sotto il profilo dell'attitudine a prevenire i reati indicati dal decreto, e loro eventuale adeguamento.  
In merito, Confindustria indica gli elementi essenziali di un sistema di controlli interni che possa essere considerato idoneo a prevenire i reati.  
Si tratta di:
  - a. un *codice etico*, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
  - b. un *sistema organizzativo*, che attribuisce ruoli e responsabilità per lo svolgimento delle



attività;

- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un sistema di *procedure operative* ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle a rischio di reato;
- e. un sistema di *controllo di gestione*, che assicuri la verifica dell'impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi considerati dal Decreto, circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le linee guida prescrivono elementi ulteriori, quali:

- il *coinvolgimento*, inteso come consultazione preventiva del personale per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- la *gestione operativa* dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, che sia integrata e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio, la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l'organizzazione delle postazioni di lavoro);
- il *sistema di monitoraggio della sicurezza*, teso ad assicurare il mantenimento dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

3. L'istituzione di un *organismo di vigilanza* (di seguito anche "OdV").

L'OdV è un organismo, la cui composizione può variare in base all'organizzazione di riferimento, cui è affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza (efficacia e aggiornamento) e sull'osservanza del Modello adottato.

4. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV.

Il sistema dei controlli interni deve definire obblighi informativi verso l'OdV, in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.

5. L'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal Modello.

6. Da ultimo, in base alle modifiche introdotte all'art. 6 del Decreto dalla Legge 179/2017 in materia di *whistleblowing*, è necessaria anche una disciplina per la gestione delle segnalazioni, in grado di accordare le tutele del segnalante previste dalla legge.

In particolare, deve essere tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante e vietato qualsiasi provvedimento ritorsivo o discriminatorio nei suoi confronti, in conseguenza della segnalazione.



## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FS SISTEMI URBANI

Sensibile alle esigenze di *compliance* aziendale, FS Sistemi Urbani ha deciso (fin dal 2011) di adeguare la sua organizzazione alle esigenze di prevenzione dei reati.

Su questa linea di condotta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo (“Organismo di Vigilanza” o, anche, “OdV”) cui affidare verifiche di adeguatezza e di osservanza del modello organizzativo e di gestione adottato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, altresì, provveduto nel tempo all’aggiornamento del presente documento, alla luce delle novità legislative e delle modifiche organizzative intervenute.

### 2.1 Genesi del documento

Il presente documento risulta da una sequenza operativa che di seguito viene brevemente illustrata:

1. mappatura dei processi aziendali;
2. individuazione delle aree a rischio;
3. valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;
4. individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente.

Gli aggiornamenti del Modello successivi alla sua adozione, qualora effettuati in assenza di cambiamenti organizzativi di rilievo, sono effettuati con la sequenza operativa sopra descritta, ma solo ed esclusivamente con riguardo ai reati presupposto sopraggiunti.

#### 1. Mappatura dei processi aziendali

La prima fase consiste nel censimento delle aree aziendali, descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascuno, delle principali attività che lo costituiscono.

Tale mappatura - in assenza di cambiamenti nelle attività aziendali di rilievo - non necessita di revisioni in occasione di ogni aggiornamento del Modello.

#### 2. Individuazione delle aree a rischio

Attraverso incontri/*workshop* con i responsabili di processo viene illustrata la normativa di riferimento e sono descritti i reati previsti dal Decreto, con particolare attenzione a quelli che possono interessare la Società.

Nell’ambito di tali incontri/*workshop* vengono individuate le aree a rischio di reato, ossia i processi aziendali nei quali si potrebbero verificare i presupposti delle condotte illecite considerate dal Decreto (cd. aree a rischio).

#### 3. Valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti

Nel corso dei *workshop* di cui al punto precedente, successivamente all’individuazione delle aree a rischio di reato, viene richiesto ai responsabili di processo di individuare i controlli esistenti e di valutarne l’adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto, con il supporto degli esperti del sistema di controllo interno, che svolgono il ruolo di facilitatori.

#### 4. Individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente

Le valutazioni di cui al punto precedente possono individuare l’opportunità di alcuni adeguamenti, che sono riportati in un piano di implementazione, da attuare a cura del competente *management*.

La realizzazione degli adeguamenti previsti nel piano di implementazione è oggetto di monitoraggio.



La stesura aggiornata del documento contempla come astrattamente verosimili le seguenti categorie di reato:

- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- reati transnazionali (legge n. 146/2006);
- reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita (art. 25-*opties* del Decreto);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- induzione al mendacio (art. 25-*decies* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- razzismo e xenofobia (art. 25 - *terdecies* del Decreto).
- reati tributari (art. 25-*quingquiesdecies* del Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto).

L'esame delle attività aziendali, al momento dell'approvazione del presente Modello, ha altresì indotto a considerare remota la concreta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di alcuni reati previsti dal Decreto.

Si tratta dei reati di cui agli artt. 25-*bis* (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo), 25 *bis*-1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-*quater*.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-*quinquies* (delitti contro la personalità individuale), 25 - *quaterdecies* (frode in competizioni sportive), 25 *sexiesdecies* (contrabbando) e art. 25-*octies* 1 (illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

Rispetto a tali reati valgono comunque i principi e le norme di condotta previste dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, volte a indirizzare i comportamenti degli esponenti aziendali. Si evidenzia che, qualora il contesto aziendale di riferimento in cui è stata svolta l'analisi dei rischi trattati nel presente Modello dovesse subire mutamenti, si provvederà alle modifiche e alle integrazioni necessarie.

## 2.2 Finalità del documento

Le finalità del documento rappresentativo del modello organizzativo e di gestione di FS Sistemi Urbani sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione adottate per prevenire la commissione dei reati;
- b) ribadire che FS Sistemi Urbani rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;
- c) sensibilizzare il personale operante nelle attività a rischio di reato e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurare condotte illecite o irregolari;
- d) definire flussi informativi verso l'OdV, in grado di consentire il monitoraggio delle attività a rischio di reato.

## 2.3 Struttura del documento



Il presente documento (di seguito “Modello”) è composto da una parte generale e da una parte speciale.

La parte generale riporta i principi del D.Lgs. 231/2001, la metodologia seguita nella predisposizione del Modello stesso, la descrizione dei singoli “elementi” del Modello.

Essa descrive i “controlli ad ampio spettro”, cioè quei controlli generali che, in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal decreto, quale che sia il processo nel quale potrebbero essere commessi.

I controlli ad ampio spettro tendono ad un clima di *compliance* generale, inducendo a comportamenti etici e trasparenti.

La parte speciale, più analitica, descrive i rischi di reato che insidiano i diversi processi e le più specifiche espressioni dei controlli generali ritenute in grado di realizzare una prevenzione “mirata”.

Al capitolo 1 della Parte Speciale è riportata la struttura del documento e (in appendice al capitolo 1) la descrizione dei processi aziendali e l'elenco di tutti i reati previsti dal Decreto, ossia quelli a cui il legislatore associa sanzioni per gli enti (cd. “reati- presupposto”).

Dal capitolo 2 al capitolo 15 sono esaminate le aree aziendali in cui sono ipotizzabili le condotte illecite previste dal D.Lgs. n. 231/01 (“aree a rischio”). Ogni capitolo descrive i rischi di reato per il processo in analisi e le misure preventive previste.

I capitoli dal 16 al 20 sono riferiti a quelle categorie di reato che non possono essere associate all'uno o all'altro processo aziendale censito o che, per le loro caratteristiche, sono tali da interessare numerosi processi aziendali, tanto da renderne opportuna una trattazione autonoma.

Il capitolo 21 è dedicato al ruolo di coordinamento svolto da FS Sistemi Urbani come Caposettore del Polo Urbano.

## **2.4 Destinatari del Modello**

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli organi societari, al personale dirigente e dipendente di FS Sistemi Urbani, a tutti i collaboratori e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società.



### 3. LA SOCIETA'

FS Sistemi Urbani S.r.l. è una società del Gruppo FS Italiane, con sede a Roma, costituita nel 2009 per valorizzare il patrimonio non funzionale all'esercizio ferroviario e per svolgere servizi integrati urbani.

Nel periodo antecedente alla riorganizzazione della materia a livello di Gruppo, tali attività avevano ad oggetto il patrimonio immobiliare della Società e, ove richiesto, specifici *asset* di altre Società del Gruppo o soggetti terzi, e si sostanziano:

- nell'individuazione delle opportunità di valorizzazione e riqualificazione degli *asset*;
- nello sviluppo, nella progettazione esecutiva e nella realizzazione degli interventi di valorizzazione e riqualificazione sopra indicati;
- nella tutela e custodia degli *asset* e nella loro gestione amministrativa e legale;
- in alcuni aspetti della pubblicità e del marketing;
- in alcuni aspetti delle vendite (che erano gestite in larga parte da Ferservizi in virtù di un contratto di *outsourcing*).

Nel 2017, nel quadro del riassetto delle attività immobiliari di Gruppo, è stato definito il nuovo modello di Gruppo per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare non funzionale all'attività ferroviaria e/o al business.

Tale modello individua FS Sistemi Urbani quale unico operatore, a livello di Gruppo, per i seguenti servizi destinati ai "portafogli" immobiliari non funzionali all'esercizio ferroviario delle società proprietarie: i) analisi del patrimonio; ii) *asset management* e pianificazione; iii) valorizzazione; iv) *marketing*, commercializzazione e vendita.

L'analisi del patrimonio consiste nella sistematizzazione delle informazioni inerenti ai compendi, sulla base delle *Due Diligence* ricevute da Ferservizi in qualità di *Property Manager / Service Provider* (ossia specialista del Gruppo per i servizi di *Property*, *Building* e *Facility*).

Le attività di *asset management* e pianificazione corrispondono all'attuazione degli indirizzi strategici definiti dalla Capogruppo in un'ottica di commercializzazione dei compendi, individuando le migliori scelte in termini di trasformazione urbanistica, vendita e messa a reddito.

La valorizzazione degli *asset* comprende l'insieme delle attività inerenti alla trasformazione urbanistica degli stessi, in rappresentanza delle società proprietarie verso Enti Territoriali e/o altre Amministrazioni e differenti *stakeholders*.

Le attività di *marketing*, commercializzazione e vendita consistono nell'individuazione di potenziali acquirenti/investitori - anche tramite iniziative promozionali - e nel perfezionamento delle singole operazioni di vendita.

Il patrimonio immobiliare oggi gestito da FS Sistemi Urbani consiste in:

- beni di proprietà, derivanti da accordi di conferimento (da parte della Capogruppo), da scissioni e permutate con altre Società del Gruppo;
- beni conferiti in gestione dalle Società del Gruppo proprietarie, in virtù di contratti di *asset management*;



- beni di proprietà della Capogruppo facenti parte del ramo d'azienda affittato a FS Sistemi Urbani.

A maggio 2022 è stato definito il nuovo Modello di Governance del Gruppo FSI che ha istituito quattro settori: il Polo Infrastrutture, il Polo Passeggeri, il Polo Logistica e il Polo Urbano, attribuendo a FS Sistemi Urbani il ruolo di Caposettore di quest'ultimo.

Il Polo Urbano – secondo il Modello di Governance di Gruppo – ha la missione di *garantire le attività nel campo immobiliare ed il presidio del settore della rigenerazione urbana e delle soluzioni di intermodalità e di logistica nelle aree urbane per la prima e per l'ultima fase della catena di approvvigionamento*. Appartengono al Polo Urbano le società controllate da FS Sistemi Urbani e Grandi Stazioni Immobiliare SpA.

In base al Regolamento del Polo Urbano, adottato da FS Sistemi Urbani, quest'ultima, nel ruolo di Caposettore, esercita l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società appartenenti al Polo stesso.

L'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo di Settore si svolge negli ambiti previsti dallo stesso Regolamento del Polo Urbano.

Lo stesso Regolamento prevede che *le Società del Polo mantengono la propria autonomia operativa, organizzativa e nella gestione dei rischi quali soggetti che, nell'ambito degli obiettivi strategici e del quadro finanziario del Gruppo, esercitano in modo indipendente l'attività di impresa e fungono da separati centri d'imputazione giuridica anche sul piano della disciplina in tema di responsabilità delle persone giuridiche e delle società*.

FS Sistemi Urbani è interamente controllata dalla Capogruppo FS S.p.A. e detiene, a sua volta, la totalità del capitale di Metropark S.p.A.

FS Sistemi Urbani adotta una struttura di *corporate governance* articolata secondo il sistema tradizionale<sup>7</sup>.

L'articolazione organizzativa di FS Sistemi Urbani è stata strutturata per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle peculiarità del *business*.

A riporto dell'Amministratore Delegato (di seguito "AD") operano le strutture organizzative che curano il business della società ed hanno competenza per area territoriale e le strutture/unità organizzative che gestiscono i processi trasversali o di staff (quali l'amministrazione, la gestione del personale, gli affari legali, etc.).

#### 4. LA REVISIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di FS Sistemi Urbani sovrintende all'aggiornamento e all'adeguamento del Modello, qualora le circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, tenendo conto delle proposte dell'OdV in tal senso.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, sono presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

---

<sup>7</sup> Il sistema tradizionale prevede che l'Assemblea dei Soci nomini un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale. L'Assemblea nomina, inoltre, una società di revisione, con funzioni di revisione legale dei conti





- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o di attività della Società;
- altre considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello.

## 5. IL FRAMEWORK UNICO ANTICORRUZIONE (Cenni)

FS Sistemi Urbani ha inteso dotarsi, in modo volontaristico, di un Framework Unico Anticorruzione quale strumento di autoregolamentazione per la prevenzione della corruzione in ogni sua forma (attiva e passiva) e a qualunque livello praticata (nei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con società o enti privati).

Il Framework Unico Anticorruzione definisce l'architettura dell'intero sistema anticorruzione della Società e risponde all'esigenza di approcciare in via sistematica ed unitaria l'attività di prevenzione della corruzione nel suo complesso, promuovendo sinergie tra i diversi presidi anticorruzione.

Il Framework Unico Anticorruzione si compone di:

- “Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione”, che definiscono obiettivi, destinatari del Framework ed i criteri direttivi per la sua predisposizione e attuazione;

- i seguenti strumenti di gestione e controllo:

- i) il Modello Organizzativo, per le ipotesi di corruzione – anche tra privati – di induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente ex D.Lgs. 231/2001;

- ii) l'“*Anti Bribery & Corruption management system*” (in breve “*ABC system*”) per le ipotesi di corruzione in c.d. “senso ampio”, intesa come atti e comportamenti che – anche se non integranti una specifica fattispecie di reato – costituiscono casi di devianza da regole e procedure interne e potrebbero dar luogo ad “abusi” finalizzati ad ottenere un vantaggio privato (per sé o a favore di terzi) e/o a situazioni di *mala gestio*, ponendosi così in contrasto con i principi della correttezza, lealtà e integrità.

Il citato concetto di corruzione “in senso ampio” rilevante per l'*ABC system* rafforza i presidi aziendali anticorruzione del Modello Organizzativo, ampliandone lo spettro di azione, attraverso la promozione di “buone condotte” e la sensibilizzazione verso una cultura dell'integrità.





## PARTE GENERALE

### 1. LE COMPONENTI DEL MODELLO

In questa parte del documento sono illustrate le componenti generali del modello organizzativo e di gestione di FS Sistemi Urbani, che rispondono alle indicazioni di Confindustria contenute nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”.

Si tratta di:

- Codice Etico
- Sistema organizzativo e normativo
- Sistema autorizzativo
- Sistema di pianificazione e controllo
- Sistema informativo
- Sistema di comunicazione e formazione del personale
- Sistema disciplinare
- Elementi di controllo utili a prevenire reati colposi
- Organismo di Vigilanza
- Altri istituti di vigilanza e garanzia.

Alcune di queste componenti generali del modello sono richiamate nella parte speciale del documento per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè rispetto ad un rischio di reato in un determinato processo.

Ad esempio, a proposito del generale sistema organizzativo e normativo è spesso richiamata, nella parte speciale, la singola disposizione che realizza la prevenzione di un determinato reato in un processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di richiami nella parte speciale, concorrono a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo, contribuendo alla prevenzione dei reati

Ad esempio, tra gli istituti di vigilanza e garanzia figura la funzione di *Internal Audit* che pur non essendo mai richiamata nella parte speciale del Modello, individua un meccanismo di *assurance* generale sul sistema di controllo interno.

#### 1.1 Il Codice Etico

La componente più generale del sistema di controllo di FS Sistemi Urbani va individuata nei principi etici del Gruppo FS Italiane, organicamente raccolti in un codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepito dall'omologo organo di FS Sistemi Urbani.

Il Codice Etico è dotato dei contenuti indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come quello di integrità e di responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali riferiti a situazioni più concrete.

Il Codice segna la chiara posizione di intolleranza aziendale nei confronti di comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta (del dipendente e dello *stakeholder*) di non eseguire eventuali ordini in tal senso.

Al Codice è stata data ampia diffusione cartacea e informatica (sui siti *intranet* ed *internet* del Gruppo FS) e lo stesso è richiamato in tutti i contratti stipulati dalla Società.



## 1.2 Il sistema organizzativo e normativo

Il sistema organizzativo e normativo adottato da FS Sistemi Urbani è idoneo a disciplinare lo svolgimento delle attività aziendali, assicurando la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni.

Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono:

- la separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo;
- un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

Il sistema organizzativo e normativo si articola in 4 elementi:

- architettura organizzativa (organigramma);
- missioni e aree di responsabilità;
- titolarità delle strutture aziendali;
- disciplina delle attività.

La conoscibilità di tutti i documenti in materia è assicurata dalla loro pubblicazione sul sito *intranet* del Gruppo FS Italiane, cui può accedere tutto il personale di FS Sistemi Urbani, e dal loro inoltro (via *e-mail*) a liste di destinatari interessati.

Del sistema di norme di FS Sistemi Urbani fanno parte anche il Sistema di Gestione Ambientale, che ha permesso la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, e le procedure amministrativo contabili societarie (c.d. "PAC") adottate ai fini della *compliance* alla Legge 262/05.

La Capogruppo FSI esercita, nel rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna società controllata, il coordinamento interfunzionale dei processi trasversali nei confronti delle società del Gruppo, definendo regole di *governance*, politiche, linee guida, procedure operative e metodologie comuni di Gruppo.

FS Sistemi Urbani recepisce nel proprio sistema normativo interno le regole di *governance*, le politiche, le linee guida nonché le procedure operative e le metodologie comuni di Gruppo definite da FSI, provvedendo a declinarle nella propria realtà aziendale, sviluppando, ove necessario, i principi generali stabiliti e regolamentando eventuali peculiarità. Nell'ambito delle regole di *governance*, la Capogruppo può prevedere forme di presidio accentrato dei processi di *staff*.

La gestione delle attività accentrate viene effettuata in una logica di *service* ed è regolata mediante specifici contratti infragruppo tra FSI e FS Sistemi Urbani.

In questi casi, sulle fasi di processo rientranti nella competenza e nella gestione di FS Sistemi Urbani, la Società mantiene la propria autonomia decisionale e di controllo, anche in ordine alla prevenzione dei rischi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

## 1.3 Il sistema autorizzativo

In linea con le *policy* della Capogruppo, FS Sistemi Urbani ha definito un sistema autorizzativo improntato al principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della Società, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza formalizzati.

Lo Statuto Sociale di FS Sistemi Urbani prevede che il potere generale di rappresentare la Società,



sia formale sia processuale, di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spetti - disgiuntamente - al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Nella delega conferita dal Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") al Presidente e all'Amministratore Delegato rientra la facoltà di conferire - a dirigenti, funzionari o terzi - procure speciali per il compimento di determinati atti, o categorie di atti in relazione ai poteri di gestione e di rappresentanza ad essi attribuiti.

La delega conferita all'Amministratore Delegato include l'esercizio delle responsabilità inerenti la figura di "Datore di Lavoro" ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (con facoltà di operare nella più ampia autonomia e senza limiti di importo) e di "Titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono:

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento, aggiornamento e revoca delle deleghe e delle procure;
- conferimento, aggiornamento e revoca dei poteri in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione; in particolare, viene assicurato il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio: della revisione dell'assetto macro - organizzativo aziendale (costituzione di nuove unità organizzative di primo livello); di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave; di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri aziendali;
- tempestiva e costante diffusione delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti;
- verifica periodica della conformità dell'esercizio dei poteri di rappresentanza con le procure conferite;
- monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema dei poteri e relativo aggiornamento, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività dell'impresa.

I poteri attribuiti sono strettamente connessi e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti, ove opportuno, a ben precisi limiti di valore.

La rappresentanza esterna della Società, coerentemente con le *policy* della Capogruppo<sup>8</sup>, è delegata attraverso l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza relativi a singoli affari;
- poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi, attribuibili in relazione all'esercizio di responsabilità durature nell'organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza permanente, il conferimento della procura percorre le seguenti fasi:

- definizione di una proposta di conferimento delle procure e di una lettera di comunicazione dei poteri (contenente raccomandazioni per il loro esercizio);
- riscontro degli aspetti legali dei poteri di rappresentanza proposti;

---

<sup>8</sup> Gli indirizzi della Capogruppo in materia sono contenuti nella Disposizione di Gruppo n "Politica del Gruppo in materia di poteri di rappresentanza esterna" e nella Disposizione di Gruppo "Normativa di Gruppo per il conferimento, gestione e revoca delle procure attinenti poteri di rappresentanza permanente", recepite entrambe da FS Sistemi Urbani con Comunicazione Organizzativa, integrate dalla Disposizione di Gruppo "Integrazione della Politica di Gruppo in materia di poteri di rappresentanza esterna". Inoltre, con Comunicazione Organizzativa, la Società ha individuato le strutture/unità organizzative aziendali coinvolte nel processo di conferimento, gestione e revoca delle procure attinenti poteri di rappresentanza permanente.



- gestione degli aspetti attuativi del conferimento;
- trasmissione all'interessato della lettera di comunicazione dei poteri;
- accettazione dei poteri conferiti da parte del procuratore;
- trasmissione della procura alla struttura amministrativa competente, per consentire il controllo di coerenza tra gli impegni assunti dai procuratori e i poteri loro conferiti.

Attraverso procure permanenti sono stati conferiti poteri di rappresentanza della Società a soggetti esterni, che - in ragione di contratti di *service* ovvero di funzioni accentrate nella *holding*, agiscono in nome e per conto della società.

#### 1.4 Sistema di pianificazione e controllo

La pianificazione e il controllo di gestione svolgono un ruolo fondamentale nel governo dell'impresa che risulta utile anche alla prevenzione dei reati richiamati dal decreto.

Il sistema di pianificazione e controllo di gestione adottato consente anche una gestione dei flussi finanziari rispettosa dei principi di tracciabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di pianificazione e controllo di gestione, infatti, contribuisce a realizzare:

- il coinvolgimento di una pluralità dei soggetti nella gestione dei flussi finanziari, (in modo da garantire che gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti);
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità.

La pianificazione si articola su due orizzonti temporali:

- pianificazione di medio-lungo periodo;
- programmazione di breve periodo.

La pianificazione esprime le strategie aziendali (e la loro valorizzazione in termini operativi, economici e finanziari) e si identifica nel "Piano di Sviluppo" (o "Piano d'impresa pluriennale") che include il "Piano annuale vendite" e il "Piano delle Locazioni".

La programmazione, coerentemente con gli obiettivi di medio-lungo periodo, prevede l'allocazione delle risorse alle diverse entità di business.

Il controllo di gestione serve a valutare gli scostamenti dei risultati dalle previsioni e quindi a fornire *feed back* al vertice aziendale.

Alla programmazione ed al controllo, nel presente documento, è stato riconosciuto un ruolo particolarmente significativo nella prevenzione dei reati.

Pertanto, di seguito, ci si sofferma brevemente su alcuni aspetti.

##### A) La programmazione

La programmazione trova espressione nella definizione del *budget* della Società e nel suo aggiornamento, attraverso riprevisioni trimestrali.

##### B) Il controllo

Il controllo di gestione si esprime su due orizzonti temporali:

- monitoraggio trimestrale;
- monitoraggio mensile.

Il monitoraggio trimestrale è realizzato attraverso l'analisi degli scostamenti tra dichiarazioni previsionali e obiettivi conseguiti.



Tale forma di controllo rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale il *management* verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso ovvero adotta misure idonee a migliorare il coordinamento tra obiettivi e andamento infrannuale dell'azienda o azioni tese a riconsiderare la sostenibilità degli obiettivi (c.d. "Riprevisione").

Il monitoraggio su base mensile è principalmente utilizzato per il controllo dell'avanzamento fisico, temporale ed economico degli investimenti e dei relativi flussi finanziari.

L'output del controllo di gestione è destinato ai vertici aziendali, che valuteranno l'idoneità di azioni correttive volte alla rivisitazione dei target o tese ad apportare variazioni al Piano di Sviluppo.

### **1.5 Il sistema informativo**

La Società è dotata di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, all'integrità dell'informazione, al rispetto dei livelli autorizzativi e decisionali.

Si tratta di risultati associabili a molteplicità di accorgimenti adottati sul principale strumento del sistema informativo: la piattaforma SAP di Gruppo.

Tra questi:

- la tutela dalle intrusioni;
- la profilazione degli accessi;
- la tracciabilità degli accessi e delle modifiche;
- l'immodificabilità dei "dati di base";
- la conservazione dei dati;
- le garanzie sulle interfacce che veicolano informazioni da un sistema all'altro;
- i percorsi approvativi disegnati in base ai livelli decisionali individuati e alle deleghe;
- la modulabilità, in base alle esigenze, dei livelli aggregativi delle informazioni.

### **1.6 Il sistema di comunicazione e formazione del personale**

La comunicazione e la formazione, espressione del valore riconosciuto alle risorse umane, rivestono un rilievo strategico.

La Società beneficia di un sistema di comunicazione interna al Gruppo FS Italiane, veicolata da strumenti informativi, che assicurano la diffusione capillare di molteplici messaggi a diversi livelli.

Il sito *intranet* del Gruppo FS Italiane garantisce la diffusione di principi e valori, delle più importanti evoluzioni di legge, della normativa e dell'organizzazione interna, dei principali traguardi raggiunti dalle società del Gruppo.

La politica comunicativa adottata da FS Sistemi Urbani, coerentemente con la politica del Gruppo FS Italiane, vede come cruciale l'esigenza di diffondere la cultura del controllo.

Infatti, nella comunicazione istituzionale ai dipendenti sono individuabili almeno due elementi di significativo rilievo in tal senso:

-la diffusione del Codice Etico di Gruppo e di eventuali indicazioni operative di dettaglio per l'applicazione delle regole in esso previste e la pubblicazione del Codice Etico sia sul sito *internet* della Società sia sul sito *intranet* del Gruppo FS Italiane;

-la pubblicazione, sul sito *intranet* del Gruppo FS Italiane, di tutte le norme interne vigenti.

Anche il presente documento rappresentativo del Modello Organizzativo e di gestione di FS Sistemi Urbani è pubblicato sul sito *intranet* di Gruppo.



Al momento dell'assunzione, è richiesto ai dipendenti di sottoscrivere l'impegno a rispettare le previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nella versione al momento vigente e disponibile sul sito *intranet* aziendale.

FS Sistemi Urbani promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, Codice Etico anche tra i partner commerciali, i consulenti, gli intermediari, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

La Società provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono l'osservanza dei principi contenuti nei suddetti documenti, rendendoli disponibili ai terzi tramite pubblicazione sul sito internet.

Quanto alla formazione del personale, la stessa riflette la forte sensibilità del Gruppo FS Italiane sui temi dello sviluppo della cultura dell'eticità e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e sulla promozione di comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

FS Sistemi Urbani svolge periodicamente un'attività di sensibilizzazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/01 e su quelli del Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

La formazione si propone di far acquisire, consolidare e aggiornare le conoscenze sulla materia, trasferire le motivazioni che hanno portato all'adozione del Modello Organizzativo in FS Sistemi Urbani e rendere consapevoli i destinatari delle conseguenze derivanti dai loro comportamenti.

La formazione è rivolta a tutto il personale e ha ad oggetto i principali contenuti della normativa di riferimento, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti - con particolare approfondimento dei rischi più verosimili per la Società - e gli strumenti di prevenzione dei reati.

La formazione sul D.Lgs. 231/2001 e sul Modello Organizzativo – per i lavoratori dipendenti - è obbligatoria.

La partecipazione alle sessioni viene tracciata attraverso la raccolta delle firme attestanti le presenze e verificata mediante la somministrazione di test di apprendimento.

La documentazione relativa alla formazione viene archiviata a cura delle competenti funzioni aziendali e messa a disposizione dell'OdV.

L'attività formativa è differenziata in base ai destinatari: è prevista una formazione di base per i neo-assunti, una formazione generale per i dipendenti, una formazione mirata sui rischi per i responsabili delle aree a rischio reato e per coloro che operano nelle stesse.

Ad integrazione dell'attività formativa, il sito *intranet* del Gruppo FS Italiane offre un "canale comunicativo" aperto a tutti i dipendenti, per la richiesta di informazioni sulla materia.

La Società adempie regolarmente agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.

## **1.7 Il sistema disciplinare**

### **1.7.1 Principi generali e violazioni**

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano «[...] *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello* [...]».

La mancata osservanza delle norme e delle disposizioni attuative del presente Modello, nonché del





Codice Etico, lede il rapporto in essere con FS Sistemi Urbani e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca o generi un reato.

A titolo generale, costituiscono esempi di "violazioni" del presente Modello:

- condotte omissive o commissive non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico, che comportino o meno la consumazione di uno dei reati contemplati dal Decreto, o anche solo una situazione di rischio in tal senso;
- condotte omissive o commissive non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel presente Modello, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante, anche in termini di riservatezza della sua identità, nonché della tutela della riservatezza dei soggetti e/o dei fatti indicati nella segnalazione;
- la minaccia o l'adozione nei confronti del segnalante di misure ritorsive e/o discriminatorie (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.), dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- l'omissione volontaria di rilevare o riportare eventuali violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello.

L'elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità, è il seguente:

1. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di minor rilievo;
2. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze gravi o che danno luogo ad ipotesi di recidiva;
3. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che determinano la commissione di uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni sono tenute in considerazione: le concrete modalità di realizzazione della violazione; l'intenzionalità del comportamento e il grado di colpa; le funzioni/mansioni dell'autore della violazione in ambito aziendale; il comportamento dell'autore della violazione prima e dopo la realizzazione della stessa; la circostanza che la violazione abbia provocato un grave danno alla Società ovvero l'abbia esposta ad un procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto; altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

### **1.7.2. Misure nei confronti dei dipendenti**

I comportamenti tenuti dal lavoratore in violazione delle norme di cui al Decreto, del presente Modello, del Codice Etico, nonché delle procedure aziendali attuative del Modello, sono da considerarsi mancanze ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da FS Sistemi Urbani.

Con riferimento alle sanzioni disciplinari nei riguardi di detti lavoratori, queste vengono irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

In particolare, ai dipendenti (non dirigenti) sono comminabili le sanzioni previste dal CCNL della Mobilità – Area Attività Ferroviarie applicabile al personale di FS Sistemi Urbani nel rispetto del principio della gradualità delle sanzioni e della proporzionalità alla gravità delle infrazioni.



Si tratta di:

- a. rimprovero verbale o scritto;
- b. multa;
- c. sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- d. licenziamento con preavviso
- e. licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono comminabili per le violazioni indicate al punto 1 del precedente paragrafo 1.7.1.

La sanzione di cui al punto c) è comminabile per le violazioni indicate al punto 2 del precedente paragrafo 1.7.1.

La sanzione di cui ai punti d) ed e) sono comminabili per le violazioni indicate al punto 3 del precedente paragrafo 1.7.1.

### **1.7.3. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione delle norme di cui al Decreto, del Modello, del Codice Etico o delle procedure aziendali attuative del Modello da parte dei Dirigenti, sono applicabili le seguenti sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione commessa.

Ai dirigenti sono applicabili le seguenti sanzioni: a) richiamo: per le violazioni del Modello di cui al punto 1 del precedente paragrafo 1.7.1.; b) licenziamento con preavviso: laddove si tratti di una violazione di cui al punto 2 del precedente paragrafo 1.7.1 tale da ledere il vincolo fiduciario; c) licenziamento senza preavviso: laddove si tratti di una violazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 1.7.1 tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle norme del CCNL.

Ai sensi della legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha inserito dopo il comma 2 del D.Lgs. 231/2001 il comma 2 *bis*, a coloro che violano gli obblighi di riservatezza o che compiono atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante, ovvero a coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, sono comminabili le sanzioni previste dal CCNL di riferimento applicabile al personale di FS Sistemi Urbani, nel rispetto del principio della gradualità delle sanzioni e della proporzionalità alla gravità della violazione.

Nel caso di accertata violazione del Modello l'Amministratore Delegato segnalerà il comportamento al Consiglio di Amministrazione.

### **1.7.4 Misure nei confronti degli Organi sociali**

Qualunque violazione delle norme di cui al Decreto, del Modello, del Codice Etico o delle procedure aziendali attuative del Modello da parte di uno o più Amministratori, dei membri degli Organi Sociali va segnalata senza indugio all'OdV, dal soggetto che la rileva.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, con esclusione delle ipotesi in cui gli accertamenti siano stati condotti a seguito di una segnalazione nell'ambito dello stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi della procedura interna sulle segnalazioni, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede ad assumere, sentito il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, una delle seguenti iniziative tenendo conto





della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazione nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione o dell'incarico affidato;
- convocazione dell'Assemblea con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni legali volte al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore nei confronti della Società e al ristoro dei danni patiti.
- Nel caso in cui le violazioni del Modello siano ritenute tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'amministratore ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per deliberare in merito alla eventuale revoca dell'amministratore.

In caso di violazione delle norme di cui al Decreto, del Modello, del relativo Codice Etico o dei protocolli/procedure aziendali di cui al Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV, con esclusione delle ipotesi in cui gli accertamenti siano stati condotti a seguito di una segnalazione dallo stesso Collegio Sindacale o dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della procedura interna sulle segnalazioni, ne informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza e affinché si proceda tempestivamente a convocare, sulla scorta di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, l'assemblea dei soci, che potrà adottare le delibere opportune e conseguenti ivi compresa la revoca per giusta causa nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2400, comma 2, c.c.

#### **1.7.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, gli altri componenti dell'OdV, ovvero uno qualsiasi tra i membri del Collegio Sindacale, informano immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società. Tali Organi, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente adottate, assumono gli opportuni provvedimenti ivi compresa, in presenza dei presupposti di cui al successivo par. 1.8 (dedicato all'OdV), la revoca dell'incarico.

#### **1.7.6. Misure nei confronti degli altri destinatari**

La violazione e l'inosservanza dei principi e delle disposizioni del Modello da parte degli altri destinatari (e.g. Collaboratori, Fornitori, Business Partner, Consulenti e Promotori Commerciali) potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportare la risoluzione del contratto ed in ogni caso legittimerà la Società a richiedere il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali che le competenti funzioni aziendali cureranno, elaboreranno, aggiorneranno e inseriranno nei contratti, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership.

Inoltre, in tutti i contratti la controparte dovrà assumere l'impegno a risarcire, manlevare e tenere indenne FS Sistemi Urbani rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla controparte contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

#### **1.7.7 Misure relative alle segnalazioni**

L'articolo 6 comma 2-bis, lettera d) del Decreto stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione



debbano prevedere «nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

Pertanto, le misure e le sanzioni previste ai punti che precedono si applicano anche nei confronti dei Destinatari che violino le misure di tutela del segnalante e di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al paragrafo 8 del presente Modello può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

## **1.8 L'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione di FS Sistemi Urbani ha nominato un Organismo di Vigilanza per gli effetti esimenti di cui al Decreto (di seguito anche "OdV" o "Organismo").

Le caratteristiche strutturali dell'OdV (tra le quali modalità di nomina, durata in carica, funzioni, etc.) sono precisate in uno Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione di FS Sistemi Urbani.

All'OdV sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari a svolgere le funzioni di vigilanza previste dal Decreto al fine di realizzare gli effetti esimenti di cui all'art. 6 del Decreto stesso.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, si avvale del supporto della funzione Internal Audit di FS Sistemi Urbani.

Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'Organismo.

### *a. Nomina, composizione e cessazione*

La nomina dell'OdV, ivi compresa l'individuazione del Presidente, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV di FS Sistemi Urbani è un organo a composizione plurisoggettiva, composto da:

- a) un professionista esterno al Gruppo dotato di alte e specifiche competenze nella materia, con funzioni di presidente;
- b) il responsabile in carica della funzione Internal Audit della Società;
- c) un membro del Collegio Sindacale dotato delle necessarie competenze giuridiche.

I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere formalmente comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza si verifica in relazione alla cessazione dell'incarico di responsabile della funzione Internal Audit.

La revoca può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, soltanto per giusta causa.



In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovranno intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri tipici dell'OdV, così come definiti nel presente documento;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passate in giudicato, ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, o una di "patteggiamento" ai sensi degli art. 444 e seguenti c.p.p., emessa nei confronti del componente dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza dell'OdV.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna nei confronti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di FS Sistemi Urbani, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo e la nomina di un nuovo Organismo *ad interim*.

In caso di cessazione dalla carica di OdV, per una qualunque delle cause sopra indicate, si provvede senza indugio alla sua sostituzione.

#### *b. Responsabilità e poteri*

Le responsabilità dell'Organismo, formalizzate nel suo Statuto, sono di seguito riepilogate:

- ricognizione delle attività aziendali "a rischio di reato" (nelle quali è possibile la commissione di illeciti cui sono associate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001);
- valutazione dei controlli interni rispetto all'esigenza di prevenire i reati;
- elaborazione delle proposte di adeguamento o aggiornamento del Modello;
- verifica di osservanza delle disposizioni richiamate dal Modello o emanate in attuazione dello stesso;
- gestione delle informative destinate all'Organismo provenienti dal *management* e dagli organi sociali;
- gestione delle segnalazioni destinate all'Organismo;
- cura della reportistica periodica ai soggetti cui l'Organismo è tenuto a riferire.

L'OdV e i consulenti esterni di cui esso eventualmente si avvale sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal presente documento. Gli stessi assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, con il Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) e con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i...

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo.

Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.



Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

Ai fini dell'adempimento delle responsabilità attribuite e sopra elencate, all'OdV sono riconosciuti i seguenti poteri:

- disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della sua attività;
- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni, ove necessario, osservando le procedure interne e di Gruppo (nella misura in cui compatibili con l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV) sull'affidamento delle consulenze;
- disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente informazioni, dati e notizie loro richiesti per individuare aspetti, connessi alle attività aziendali, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo;
- disporre ispezioni, anche "a sorpresa", ovvero senza preavvisare le strutture aziendali interessate dalla verifica, se ritenuto opportuno per lo svolgimento dei propri compiti.

### *c. Requisiti*

L'OdV di FS Sistemi Urbani è in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti dalla legge e dalle Linee Guida di Confindustria.

Lo Statuto dell'OdV, a garanzia dell'indipendenza dei suoi membri, prevede la sussistenza in capo agli stessi dei seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- salvo che per l'espletamento di funzioni di audit e/o di membro del Collegio Sindacale, non essere legati in alcun modo alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie rilevanti, rapporti di fornitura di beni e servizi, consulenze), né essersi trovati nelle predette condizioni nei tre anni precedenti la nomina;
- non essere legati da rapporti economici con società controllate e/o controllanti;
- non essere membro di un Organismo di Vigilanza di società controllate e/o controllanti;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- non essere stati condannati in primo grado alla pena della reclusione ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli art. 444 e seguenti c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati previsti dal Decreto o ad essi affini.

Al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV è previsto, fra l'altro, che due dei suoi componenti siano esterni.

L'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Inoltre, al fine di garantirne la piena operatività, l'OdV gode di autonomia finanziaria e logistica.



I membri dell'OdV sono dotati di adeguata professionalità, essendo scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo (in materie giuridiche, economiche e finanziarie).

La continuità d'azione dell'Organismo è assicurata, fra l'altro, dal supporto operativo della Funzione Internal Audit di FSSU, che garantisce le attività di segreteria tecnica e l'esecuzione delle verifiche.

#### *d. Continuità d'azione*

L'OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi periodicamente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali a rischio ai sensi del Decreto, l'OdV si avvale, oltre che delle informazioni veicolate dai flussi previsti nei suoi confronti dal Modello (più avanti descritti), delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato. Il funzionamento dei controlli nei processi a rischio reato ai sensi del Decreto è verificato dall'OdV attraverso il costante supporto della struttura di Internal Audit.

#### *e. Reporting nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale*

L'OdV, semestralmente, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa le attività svolte nel periodo di riferimento e le altre notizie ritenute di rilievo.

Inoltre, a prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV riferisce con immediatezza al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

L'OdV incontra il Collegio Sindacale per uno scambio di informazioni sulle materie di reciproco interesse.

L'OdV, ove se ne evidenzia la necessità, propone al CdA gli adeguamenti del Modello.

Infine, annualmente l'OdV presenta il piano delle attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

#### *f. Flussi informativi nei confronti dell'OdV e whistleblowing*

Nel presente documento sono definiti obblighi informativi verso l'OdV, al fine di agevolarne l'attività di vigilanza.

I flussi informativi di cui è destinatario l'OdV si distinguono in:

- flussi informativi periodici, i cui contenuti e tempistiche sono individuati nella Parte Speciale del Modello;
- flussi informativi ad evento o *incidentali*, concernenti specifiche situazioni da comunicare con immediatezza al verificarsi dell'evento.

I flussi informativi periodici verso l'OdV sono pensati affinché questo sia sempre in condizione di monitorare il controllo esercitato dal *management* operativo, nei processi in cui esistono rischi di reato.

In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo "di secondo livello".



I flussi informativi cui è obbligato il *management* sono dettagliatamente riportati nell'Allegato A della Parte Speciale del Modello.

Qualora lo ritenga necessario, l'Organismo ha facoltà di richiedere informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di "primo livello") sull'osservanza del Modello, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

I flussi incidentali, oltre ad orientare le attività di verifica dell'OdV, si propongono di agevolare l'eventuale accertamento delle cause che potrebbero o hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Questi flussi corrispondono alle notizie che devono essere trasmesse con immediatezza, concernenti le seguenti circostanze:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- provvedimenti notificati dall'Autorità giudiziaria (o dalla Consob) alla Società o ai suoi Amministratori, dirigenti o dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01;
- richieste di assistenza legale pervenute dai dipendenti per il coinvolgimento in uno degli illeciti previsti dal Decreto.

Inoltre, tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che perseguono i fini della Società sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001(c.d. *Whistleblowing*).

Rientrano, pertanto, tra i flussi incidentali le segnalazioni relative a:

- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o attuativa dello stesso;
- ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal D.lgs. n. 231/01 (o comportamenti ad essi strumentali), commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Le segnalazioni possono essere inviate:

- mediante corrispondenza postale a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo "FS Sistemi Urbani S.r.l. – Organismo di Vigilanza c/o la Funzione Internal Audit di FSSU– Piazzale della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma”;
- via e-mail, all'indirizzo [organismodivigilanza@fssistemiurbani.it](mailto:organismodivigilanza@fssistemiurbani.it).

È istituito, inoltre, un ulteriore canale di segnalazione informatico idoneo a garantire, al pari degli altri canali, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Nel rispetto delle previsioni della L. 179/2017 in materia di *whistleblowing*, la Società assicura nella gestione delle segnalazioni:

- la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione (diretta o indiretta) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;





- la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Sono previste, inoltre, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione e discriminazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima.

Per le modalità di istruttoria e verifica delle segnalazioni ricevute, si rinvia alla procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla Società.

L'inadempimento degli obblighi informativi di cui al presente documento costituisce una violazione del Modello organizzativo.

#### *g. Raccolta e conservazione delle informazioni*

Presso l'OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (informatica o cartacea) dei documenti relativi alle sue attività operative.

L'accesso all'archivio è consentito ai componenti dell'OdV e al personale che assicura il servizio di segreteria tecnica.

L'accesso da parte di soggetti diversi deve essere preventivamente autorizzato dall'OdV e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

#### *h. Riunioni*

L'OdV si riunisce con la frequenza necessaria a svolgere le sue funzioni e, comunque, almeno tre volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno due membri dell'OdV.

Il Presidente del CdA, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento chiedere al Presidente di convocare l'Organismo.

### **1.9 Altri organismi di vigilanza e garanzia**

Il Modello di organizzazione e gestione di FS Sistemi Urbani è costituito anche da organi aziendali (o del Gruppo FS Italiane) con funzioni consultive, di indirizzo o di controllo, che possono essere raccolti nella generica locuzione di "istituti permanenti".

Gli istituti permanenti utili a prevenire i reati di cui al Decreto sono di seguito annoverati.

#### *a. Comitato di Direzione e di Business*

Nella Società sono istituiti un Comitato di Direzione e un Comitato di Business con il compito di garantire il costante presidio dei processi di governo dell'azienda attraverso la valutazione e la verifica dell'andamento gestionale.

Al Comitato di Business, che si riunisce con frequenza settimanale, partecipano i responsabili delle unità e delle strutture organizzative e l'Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani. Al Comitato di Direzione, che si riunisce mensilmente, partecipano anche i responsabili delle strutture organizzative della controllata Metropark e l'Amministratore Unico della stessa.

#### *b. Internal Audit*

L'*Internal Audit* costituisce una funzione obiettiva e indipendente di *assurance*, cioè di valutazione del sistema di controllo interno della Società.



Il sistema di controllo è valutato rispetto alla sua attitudine a perseguire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la conformità a leggi e regolamenti, la tutela del patrimonio e la correttezza dell'informazione interna ed esterna.

FS Sistemi Urbani ha istituito la funzione Internal Audit.

Quest'ultima, inoltre, assicura supporto all'Organismo di Vigilanza di FS Sistemi Urbani, svolgendo compiti di segreteria tecnica ed assicurando le verifiche richieste.

c. *Dirigente preposto*

La legge n. 262 del 28 dicembre 2005, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" ha introdotto l'art. 154 bis del D.Lgs. n. 58/1998 (cd "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), prevedendo – per le società quotate<sup>9</sup> - la nomina di un "*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*" (di seguito "Dirigente Preposto" o "DP").

L'azionista di riferimento della Capogruppo FS, attraverso una modifica dello Statuto Sociale, ha istituito la figura del DP.

In ottemperanza alla disposizione statutaria, il Consiglio di Amministrazione di FS ha deliberato la nomina del DP, individuandolo nel responsabile della Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio e Fiscale (oggi *Chief Administration, Planning & Control Officer*).

Il DP della Capogruppo ha, tra le altre, la responsabilità di richiedere ai responsabili amministrativi delle società controllate di attestare, con apposita relazione da sottoscrivere congiuntamente con i rispettivi Amministratori Delegati:

- l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (e ove previsto, del bilancio consolidato);
- l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti di bilancio;
- la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei bilanci a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il DP della Capogruppo dispone di adeguati poteri e mezzi tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni sopra citate.

Ad esempio, ha la facoltà di:

- predisporre procedure amministrativo-contabili *standard* di Gruppo (c.d. "PAC/G");
- richiedere alle controllate di predisporre procedure interne o matrici di controllo, se utili alla migliore integrazione dei processi di Gruppo.

La Struttura Organizzativa Amministrazione, Finanza, Pianificazione, Controllo e ICT, concorre allo sviluppo e al rafforzamento del sistema di prevenzione ex D. Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività di competenza in materia amministrativo contabile provvedendo, ferme le prerogative di legge:

- alla predisposizione e all'aggiornamento, in accordo agli standard di gruppo in materia, di specifiche procedure amministrativo contabili societarie (c.d. "PAC/FSU"), anche ai fini della *compliance* alla legge 262/05, ovvero di procedure interne o matrici di controllo;
- alla verifica di adeguatezza e di effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (e ove previsto, del bilancio

---

<sup>9</sup> A seguito dell'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, FS SpA è rientrata nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 58/1998, avendo assunto la qualifica di "ente di interesse pubblico".





consolidato);

- alla predisposizione e alla verifica di attuazione di opportuni presidi in materia di sicurezza delle informazioni.

e. *Comitato Etico*

È istituito un Comitato Etico, con il fine di agevolare l'integrazione dei principi sanciti dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane nei processi decisionali e di verificare la conformità dei comportamenti a questi ultimi.

I compiti del Comitato, definiti in coerenza con il vigente Codice Etico del Gruppo FS, adottato anche da FS Sistemi Urbani, sono di seguito riportati:

- chiarire mediante pareri consultivi il significato e l'applicazione del Codice Etico;
- esaminare le segnalazioni e le notizie ricevute, attraverso i canali di comunicazione definiti, promuovendo le verifiche più opportune in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia;
- garantire la massima riservatezza del segnalante, dei soggetti e dei fatti segnalati, utilizzando criteri e modalità di gestione delle informazioni e dei documenti idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità dei soggetti sopra citati, fatti salvi gli obblighi di legge;
- supportare le competenti strutture aziendali nella definizione di iniziative comunicative e/o formative del personale, aventi ad oggetto il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti;
- esaminare eventuali necessità di modifiche/integrazioni del Codice Etico di Gruppo proposte dai Comitati Etici delle Società del Gruppo;
- coordinarsi e mantenere i flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza della Società nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per gli aspetti di reciproco interesse;
- informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione di FS Sistemi Urbani sulle attività svolte, con particolare riferimento alla gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Comitato Etico dispone di una propria cartella di posta elettronica ([ComitatoEtico@fssistemiurbani.it](mailto:ComitatoEtico@fssistemiurbani.it)) per ricevere, da tutto il personale, segnalazioni di presunte violazioni del Codice Etico, dell'*Anti Bribery & Corruption management system* o di leggi e regolamenti, secondo quanto definito nella procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla Società.